

TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM541826

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| SUBMISSION TYPE: | NEW ASSIGNMENT | | |
| NATURE OF CONVEYANCE: | PLEDGE | | |
| CONVEYING PARTY DATA | | | |
| Name | Formerly | Execution Date | Entity Type |
| ICAM S.P.A. | | 07/09/2019 | Joint Stock Company: ITALY |
| RECEIVING PARTY DATA | | | |
| Name: | BANCO BPM SOCIETÀ PER AZIONI | | |
| Street Address: | PIAZZA MEDA N. 4 | | |
| City: | MILANO | | |
| State/Country: | ITALY | | |
| Postal Code: | 20121 | | |
| Entity Type: | joint stock national bank: ITALY | | |
| Name: | MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | | |
| Street Address: | CORSO DI PORTA ROMANA N. 16 | | |
| City: | MILANO | | |
| State/Country: | ITALY | | |
| Postal Code: | 20122 | | |
| Entity Type: | joint stock national bank: ITALY | | |
| Name: | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | | |
| Street Address: | PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI N. 16 | | |
| City: | SONDRIO | | |
| State/Country: | ITALY | | |
| Postal Code: | 23100 | | |
| Entity Type: | national limited liability co-operative society: ITALY | | |
| Name: | BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE S.P.A. | | |
| Street Address: | PIAZZA QUADRIVIO N. 8 -2313 | | |
| City: | SONDRIO | | |
| State/Country: | ITALY | | |
| Postal Code: | 23100 | | |
| Entity Type: | joint stock national bank: ITALY | | |
| PROPERTY NUMBERS Total: 4 | | | |
| Property Type | Number | Word Mark | |
| Registration Number: | 4542023 | AGOSTONI | |
| TRADEMARK | | | |

CH \$115.00 4542023

| Property Type | Number | Word Mark |
|----------------------|----------|------------|
| Registration Number: | 5200179 | V VANINI |
| Registration Number: | 5357571 | ICAM |
| Serial Number: | 87845949 | VANINI V V |

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: 2165796073
Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.
Phone: 216-579-1700
Email: lhawkins@pearne.com
Correspondent Name: JOHN P. MURTAUGH/PEARNE & GORDON LLP
Address Line 1: 1801 EAST 9TH STREET, SUITE 1200
Address Line 4: CLEVELAND, OHIO 44114-3108

| | |
|--------------------------------|------------------|
| ATTORNEY DOCKET NUMBER: | STUD-H8505 |
| NAME OF SUBMITTER: | JOHN P. MURTAUGH |
| SIGNATURE: | /johnpmurtaugh/ |
| DATE SIGNED: | 09/20/2019 |

Total Attachments: 30
source=ICAM-PLEDGE#page1.tif
source=ICAM-PLEDGE#page2.tif
source=ICAM-PLEDGE#page3.tif
source=ICAM-PLEDGE#page4.tif
source=ICAM-PLEDGE#page5.tif
source=ICAM-PLEDGE#page6.tif
source=ICAM-PLEDGE#page7.tif
source=ICAM-PLEDGE#page8.tif
source=ICAM-PLEDGE#page9.tif
source=ICAM-PLEDGE#page10.tif
source=ICAM-PLEDGE#page11.tif
source=ICAM-PLEDGE#page12.tif
source=ICAM-PLEDGE#page13.tif
source=ICAM-PLEDGE#page14.tif
source=ICAM-PLEDGE#page15.tif
source=ICAM-PLEDGE#page16.tif
source=ICAM-PLEDGE#page17.tif
source=ICAM-PLEDGE#page18.tif
source=ICAM-PLEDGE#page19.tif
source=ICAM-PLEDGE#page20.tif
source=ICAM-PLEDGE#page21.tif
source=ICAM-PLEDGE#page22.tif
source=ICAM-PLEDGE#page23.tif
source=ICAM-PLEDGE#page24.tif
source=ICAM-PLEDGE#page25.tif
source=ICAM-PLEDGE#page26.tif

source=ICAM-PLEDGE#page27.tif

source=ICAM-PLEDGE#page28.tif

source=ICAM-PLEDGE#page29.tif

source=ICAM-PLEDGE#page30.tif

notary Giovannella Condò
Milano, Via Manzoni 14
Tel. 02 7601 7512 – fax 02 8715 2802
studio@milanonotai.it – www.milanonotai.it

PLEDGE OF INDUSTRIAL PROPERTY

Omissis

Between:

- (1) **“BANCA IMI S.p.A.”** or, in abbreviated form **“IMI S.p.A.”**
...omissis...
with headquarters in Milano Monza Brianza Lodi fiscal code 04377700150, R.E.A. MI-1014150, ...omissis...
(below **“Banca IMI”** and, with reference to its role of agent bank, also **“Agent Bank”**)

- (2) **“Banco BPM Società per Azioni”** with headquarters in Milano, Piazza Filippo Meda n.4
...omissis...
Fiscal code 09722490969, R.E.A. MI-2109611
...omissis...
(below **“BBPM”** and, with reference to its role of lending bank, also **“Lending Bank”** and, with reference to its role of secured creditor **“Secured Creditor”**)

- (3) **“Mediocredito Italiano S.p.A.”**
with headquarters in Milano, Corso di Porta Romana n.16
...omissis...
Fiscal code 13300400150, R.E.A. MI-1637372
...omissis...
(below **“Mediocredito”** and, with reference to its role of lending bank, also **“Lending Bank”** and, with reference to its role of secured creditor **“Secured Creditor”**)

- (4) **“Banca Popolare di Sondrio – società cooperativa a responsabilità limitata”**
with headquarters in Sondrio, Piazza Giuseppe Garibaldi n.16
...omissis...
Fiscal code 00053810149, R.E.A. SO-3167
...omissis...
(below **“BPS”** and, with reference to its role of lending bank, also **“Lending Bank”** and, with reference to its role of secured creditor **“Secured Creditor”**)

- (5) **“Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A.”** or in abbreviate form **“Credito Valtellinese S.p.A.”** or **“CREVAL S.p.A.”**
with headquarters in Sondrio, Piazza Quadrivio n.8
...omissis...
Fiscal code 00043260140, R.E.A. SO-2313
...omissis...
(below **“Creval”** and, with reference to its role of lending bank, also **“Lending Bank”** and, with reference to its role of secured creditor **“Secured Creditor”**)

(BBPM, Mediocredito, BPS, Creval are jointly defined after as “Lending Banks“ or “Secured Creditors”)

- on one side -

(6) “ICAM S.P.A.” with seat in Lecco, via Pescatori n.53, Lecco,
...omissis...
Fiscal code 00205080138, R.E.A. LC-58425 (below “ICAM” or “Grantor”)

- on the other side -

GIVEN THAT

(A) dated June 27 2019, among others, the Agent Bank, the Lending Banks, on one side, and ICAM, as beneficiary, on the other side, have signed in the form of private deed, authenticated by the notary Giovannella Condò 27225/11462, registered in Milan DPI July 3 2019 n.6700 serial 1T, a financing contract

...omissis...

(1)

(2)

(3)

(B)

(C)

1.

2.

2.1

2.2

2.3

3. ESTABLISHMENT OF PLEDGE

3.1 In order to guarantee the exact, complete and timely fulfillment of all Guaranteed bonds (as defined in article 4 below (Covered Bonds)), with this Act the Grantor irrevocably and unconditionally pledge (hereinafter the “Pledge”), pursuant to and for the purposes of articles 2784 (Pledge - Concept) and following the Civil Code, as well as articles 138 (Transcription) and following of the Industrial Property Code, in favor of the Secured Creditors, who accept for them, for their successors and assignees:

(A) the Trademarks;

...omissis...

(B)

(C)

3.2

3.3

3.4

4.

4.1

4.2

4.3

5.

6. FORMALITIES RELATIVE TO THE EXECUTION OF THE PLEDGE

6.1 Execution of the Pledge

The Grantor undertakes, at his own care and expense, as applicable, in relation to the respective Registration Office of the Trademarks set out in attachment "B" (Trademarks):

...omissis...

(A)

(B)

(C)

(D) with reference to foreign national trademarks, ~~within 90 (ninety) days from the date of this Act,~~ or on the basis of the timing and costs to be reasonably agreed with the Secured Creditors and the Agent Bank:

(1) to file, where possible, this Deed to have the Pledge recorded by the competent Offices of the countries where the Trademarks are registered, by indicating the Trademarks covered by the Pledge;

....omissis....

(2)

(E)

(F)

6.2

7.

7.1

7.2

8.

8.1

9.

9.1

9.2

9.3

9.4

10.

10.1

10.2

11.

11.1

11.2

12.

12.1

12.2

13.

13.1

13.2

14.

14.1

14.2

14.3

15.

16.

16.1
16.2
17.
17.1
17.2
18.
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7

All. A
...omissis...
All.B
Trademarks

I, the undersigned, Maria Laura Lauri, declare that I have carried out the partial translation of the documents - here attached - from the Italian to the English version and that, based on my linguistic knowledge, the English version is correct and conforms to the original language.

Maria Laura Lauri

Trademark Attorney (637 M)

Maria Laura Lauri



ATTO DI PEGNO SU PROPRIETA' INDUSTRIALE

soggetto a imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 15 e seguenti del D.P.R.
601 del 29 settembre 1973 e successive modifiche e integrazioni

Tra:

- (1) **“BANCA IMI S.p.A.”** o, in forma abbreviata, anche solo **“IMI S.p.A.”**, una banca costituita in forma di società per azioni, società per azioni con unico socio e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di INTESA SANPAOLO S.P.A., con sede in Milano, largo Raffaele Mattioli n. 3, capitale euro 962.464.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 04377700150, R.E.A. MI-1014150, società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” – Partita IVA del Gruppo 11991500015 (IT11991500015), iscritta all'Albo delle Banche al n. 5570, Codice ABI 3249.0, società, soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario ‘Intesa Sanpaolo’ iscritto al numero 3069.2 dell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito **“Banca IMI”** e, con riferimento al ruolo di banca agente, anche **“Banca Agente”**);
- (2) **“Banco BPM Società per Azioni”**, con sede in Milano, piazza Filippò Meda n. 4, capitale euro 7.100.000.000,00, interamente versato, numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 09722490969, R.E.A. MI-2109611, banca iscritta all'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, capogruppo del gruppo bancario ‘Banco BPM Gruppo Bancario’ iscritta al n. 5034 dell'Albo dei Gruppi Bancari di cui all'articolo 64 del suddetto D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato (di seguito **“BBPM”** e, con riferimento al ruolo di banca finanziatrice, anche **“Banca Finanziatrice”** e, con riferimento al ruolo di creditore garantito, anche **“Creditore Garantito”**);
- (3) **“Mediocredito Italiano S.p.A.”**, società per azioni con unico socio e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di INTESA SANPAOLO S.P.A., con sede in Milano, corso di Porta Romana n. 16, capitale euro 992.043.495,00 interamente versato, numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 13300400150, R.E.A. MI-1637372, società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” – Partita IVA del Gruppo 11991500015 (IT11991500015) società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento della capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A., iscritta all'Albo delle Banche al n. 5489, Codice ABI n. 10637, appartenente al Gruppo Bancario ‘Intesa Sanpaolo’ iscritto al numero 3069.2 dell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito **“Mediocredito”** e, con riferimento al ruolo di banca finanziatrice, anche **“Banca Finanziatrice”** e, con riferimento al ruolo di creditore garantito, anche **“Creditore Garantito”**);
- (4) **“Banca Popolare di Sondrio - società cooperativa a responsabilità limitata”**, con sede in Sondrio, piazza Giuseppe Garibaldi n. 16, numero di iscrizione al registro delle imprese di Sondrio e codice fiscale 00053810149, R.E.A. SO-3167, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle

registrato a Milano DP I

il 12 luglio 2019

al n. 9769 s.IT

Banche al n. 5696, capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio (di seguito “BPS” e, con riferimento al ruolo di banca finanziatrice anche “Banca Finanziatrice” e, con riferimento al ruolo di creditore garantito, il “Creditore Garantito”);

- (5) “Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A.” o, in forma abbreviata “Credito Valtellinese S.p.A.” o “Creval S.p.A.”, con sede in Sondrio, piazza Quadrivio n. 8, capitale euro 1.916.782.886,55 interamente versato, numero di iscrizione al registro delle imprese di Sondrio e codice fiscale 00043260140, R.E.A. SO-2313, iscritta all’Albo delle Banche al n. 489, Codice ABI n. 5216, capogruppo del ‘Gruppo Bancario Credito Valtellinese’ iscritto al numero 5216.7 dell’Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito “Creval” e, con riferimento al ruolo di banca finanziatrice anche “Banca Finanziatrice” e, con riferimento al ruolo di creditore garantito, il “Creditore Garantito”);

(BBPM, Mediocredito, BPS e Creval sono congiuntamente definite nel prosieguo anche “Banche Finanziatrici” o anche “Creditori Garantiti”);

- da una parte -

e

- (6) “ICAM S.P.A.”, con sede in Lecco, via Pescatori n. 53, Lecco, capitale euro 12.932.500,00 interamente versato, numero di iscrizione al registro delle imprese di Como - Lecco e codice fiscale 00205080138, R.E.A. LC-58425 (di seguito “ICAM” o “Concedente”);

- dall’altra parte -

PREMESSO CHE:

- (A) in data 27 giugno 2019, tra gli altri, la Banca Agente, le Banche Finanziatrici, da una parte, e ICAM, in qualità di beneficiario, dall’altra parte, hanno sottoscritto per scrittura privata autenticata dal notaio Giovannella Condò n. 27225/11462 di repertorio, registrato a Milano DP I il 3 luglio 2019 al n. 6700 serie 1T, un contratto di finanziamento avente ad oggetto un intervento finanziario a medio lungo termine per un importo massimo complessivo di Euro 40.500.000,00 (euro quarantamilionicinquecentomila,00) (il “Contratto di Finanziamento”), ripartito come segue:

- (1) una linea a medio lungo termine, utilizzabile per cassa, sino ad un massimo di Euro 9.500.000,00 (euro novemilionicinquecentomila,00) (la “Linea A”);
- (2) una linea a medio lungo termine, utilizzabile per cassa, sino ad un massimo di Euro 11.000.000,00 (euro undicimilioni,00) (la “Linea C”);
- (3) una linea a medio lungo termine di tipo rotativo, utilizzabile per cassa, sino ad un massimo di Euro 20.000.000,00 (euro ventimilioni,00) (la “Linea Revolving”);

(la Linea A, la Linea C e la Linea Revolving sono congiuntamente definite il “Finanziamento”, i cui principali termini sono descritti nell’allegato “A” (Descrizione del Finanziamento));

- (B) alla data odierna il Concedente è proprietario dei Marchi (come meglio di seguito descritti e individuati);
- (C) con il presente atto il Concedente intende garantire, in favore dei Creditori Garantiti, l’esatto e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite

TRADEMARK

REEL: 006751 FRAME: 0350

(come di seguito definite), mediante la concessione di pegno sull'Oggetto della Garanzia (come di seguito definito).

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE.**

1. PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito l'“Atto”) con forza e valore di patto e sono pienamente vincolanti tra le Parti, i loro successori e/o aventi causa.

2. DEFINIZIONI

2.1 Tutti i termini indicati in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente Atto, avranno lo stesso significato loro attribuito nel Contratto di Finanziamento.

2.2 Oltre ai termini eventualmente definiti in altre parti del presente Atto e senza pregiudizio di quanto previsto al precedente articolo 2.1, ai fini del medesimo i seguenti termini, ove con iniziali maiuscole, hanno il significato di seguito specificato per ciascuno di essi.

“**Banca Agente**”: indica:

(A) l'apposito dipartimento aziendale di **Banca IMI** che svolge le funzioni di agency del Finanziamento ed agisce in qualità di mandatario delle Banche Finanziatrici, al fine di amministrare il Finanziamento ed i diritti delle Banche Finanziatrici; ovvero

(B) qualsiasi soggetto che dovesse divenire parte del Contratto di Finanziamento in qualità di Banca Agente;

(C) ogni successore a titolo universale, successore a titolo particolare, cessionario o avente causa dei soggetti di cui ai precedenti paragrafi (A) e/o (B).

“**Banca Finanziatrice**” (al plurale “**Banche Finanziatrici**”): indica, individualmente e non solidalmente, in proporzione alle rispettive Quote di Partecipazione al Finanziamento:

(1) **BBPM**;

(2) **Mediocredito**;

(3) **BPS**;

(4) **Creval**; nonché

(5) qualsiasi soggetto che dovesse divenire parte del Contratto di Finanziamento ai sensi dell'articolo 25 (*Modifica delle Parti*) del Contratto di Finanziamento;

(6) ogni successore a titolo universale, successore a titolo particolare, cessionario o avente causa dei soggetti di cui ai precedenti paragrafi (A) e/o (B).

“**Codice della Proprietà Industriale**” indica il Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 (*Codice della Proprietà industriale*), come successivamente modificato ed integrato.

“**Documenti Finanziari**”: indica i “*Documenti Finanziari*” come definiti nel Contratto di Finanziamento.

“**Evento Rilevante**”: (al plurale “**Eventi Rilevanti**”): indica qualsiasi evento, fatto o circostanza qualificato come tale ai sensi dell'articolo 18 (*Eventi Rilevanti*) del Contratto di Finanziamento.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte

TRADEMARK

REEL: 006751 FRAME: 0351

per l'esercizio della loro normale attività e (ii) il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

“**Legge Fallimentare**”: indica il Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa*), come successivamente modificato ed integrato.

“**Marchi**” (ciascuno, un “**Marchio**”): indica i marchi di proprietà del Beneficiario che le Parti hanno concordato dover essere oggetto della garanzia pignorizia di cui al presente Atto, meglio identificati alla data di stipula del presente Atto nell'elenco di cui all'allegato “**B**” (*Marchi*).

“**Parte**” o “**Parti**”: indica, singolarmente o collettivamente, come del caso, le parti del presente Atto come meglio identificate nell'intestazione dello stesso.

“**Periodo di Garanzia**”: indica il periodo compreso tra la data di stipula del presente Atto e la data in cui tutte le obbligazioni di pagamento assunte dal Beneficiario nei confronti della Banca Agente e dei Creditori Garantiti ai sensi del Contratto di Finanziamento e degli altri Documenti Finanziari risultano integralmente soddisfatte e:

- (a) non più soggette ai termini di revocatoria fallimentare essendo scaduto il termine di volta in volta applicabile per l'esercizio dell'azione revocatoria di cui all'articolo 67 (*Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie*) della Legge Fallimentare o analoga previsione ai sensi della normativa applicabile; e
- (b) non più soggette a dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'articolo 65 (*Pagamenti*) della Legge Fallimentare o analoga previsione ai sensi della normativa applicabile.

“**Utilizzo**”: indica ciascuna erogazione delle Linee del Finanziamento che il Beneficiario potrà richiedere secondo le modalità previste nel Contratto di Finanziamento.

2.3 Le disposizioni di cui all'articolo 1.3 (*Riferimenti ed altre disposizioni interpretative*) del Contratto di Finanziamento si applicano al presente Atto *mutatis mutandis*, come se fossero previste dallo stesso (fatto salvo per i riferimenti al Contratto di Finanziamento che dovranno intendersi quali riferimenti al presente Atto (ivi inclusi i riferimenti a “questo Contratto” che dovranno intendersi quali riferimenti al presente Atto)).

3. COSTITUZIONE DEL PEGNO

3.1 Al fine di garantire l'esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite (come definite al successivo articolo 4 (*Obbligazioni Garantite*)), con il presente Atto il Concedente costituisce irrevocabilmente ed incondizionatamente in pegno (di seguito il “**Pegno**”), ai sensi e per gli effetti degli articoli 2784 (*Pegno - Nozione*) e seguenti del Codice Civile, nonché degli articoli 138 (*Trascrizione*) e seguenti del Codice della Proprietà Industriale, in favore dei Creditori Garantiti, che accettano per loro, i propri successori ed aventi causa:

- (A) i Marchi;
- (B) tutti i crediti derivanti dall'utilizzo dei Marchi; nonché
- (C) ogni provento derivante al Concedente in relazione ai crediti di cui al precedente paragrafo (B) (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le c.d. ‘*royalties*’);

(tutto quanto indicato nei precedenti paragrafi (B) e (C) è di seguito definito “**Diritti Connessi**” e, congiuntamente a Marchi, l’“**Oggetto della Garanzia**”).

- 3.2 Il Pegno si estenderà automaticamente a qualsiasi Diritto Connesso, essendo sin d’ora espressamente inteso che:
- (A) le disposizioni contenute nell’Atto si applicheranno, *mutatis mutandis*, ai Diritti Connessi; e
 - (B) da tale estensione non deriverà alcun effetto novativo.
- 3.3 Resta espressamente inteso che il Pegno manterrà piena efficacia e valore, con esclusione espressa di qualsiasi effetto novativo sullo stesso, anche a seguito della rinnovazione della registrazione dei Marchi.
- 3.4 Il Concedente espressamente si impegna ed obbliga, a semplice richiesta scritta della Banca Agente e tempestivamente, nel caso di rinnovazione della registrazione dei Marchi, a fare tutto quanto necessario per il mantenimento del Pegno, dando altresì atto che ciò non produrrà alcun effetto novativo cosicché il Pegno dovrà intendersi espressamente mantenuto senza soluzione di continuità, con efficacia sin dalla data di cui al presente Atto.

4. OBBLIGAZIONI GARANTITE

- 4.1 Il Pegno costituito con il presente Atto costituisce una garanzia reale in favore dei Creditori Garantiti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 138 (*Trascrizione*) e seguenti del Codice della Proprietà Industriale, e garantisce il corretto, integrale e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni pecuniarie presenti e/o future del Beneficiario verso i Creditori Garantiti, nascenti a qualunque titolo in capo al Beneficiario medesimo dal Contratto di Finanziamento, ivi inclusi, a titolo esemplificativo:
- (A) il pagamento di tutte le somme dovute dal Beneficiario ai Creditori Garantiti in base al Contratto di Finanziamento, ivi compreso a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni credito anche futuro comunque dovuto dal Beneficiario ai Creditori Garantiti a titolo di rimborso di capitale, di interessi anche di mora, di commissioni di qualsiasi natura, di corrispettivi, di accessori o spese, di compensi, di indennizzi, di rimborso delle imposte, di ritenute, di rimborso di tasse o qualsiasi altro credito derivante dal Contratto di Finanziamento;
 - (B) l’integrale soddisfacimento di tutte le obbligazioni pecuniarie presenti e/o future, o comunque direttamente o indirettamente collegate al Contratto di Finanziamento, in qualsiasi valuta esse siano espresse, in relazione alle quali il Beneficiario possa essere in ogni momento e di volta in volta, a decorrere dalla data del presente Atto, chiamato a rispondere nei confronti dei Creditori Garantiti, ai sensi o in relazione al Contratto di Finanziamento, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le somme dovute a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, tanto a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o precontrattuale, risarcitorio, maggiori oneri, indennità, imposte e/o tasse ovvero altre somme dovute ai Creditori Garantiti relative al Contratto di Finanziamento;
 - (C) il pagamento di tutte le somme che il Beneficiario sia o possa

essere in qualunque momento e di volta in volta tenuto a corrispondere ai Creditori Garantiti ai sensi di quanto previsto dal presente Atto, ivi comprese le imposte, i costi, gli oneri e le spese, incluse quelle legali e notarili, sostenuti dai Creditori Garantiti in connessione con il recupero di somme dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento e del presente Atto, ovvero con l'esercizio dei diritti aventi causa dal Contratto di Finanziamento e dal presente Atto o da disposizioni di legge; e/o

- (D) il pagamento di ogni e qualunque importo di cui il Beneficiario sia o possa divenire, in ogni momento e di volta in volta, a decorrere dalla data del presente Atto, debitore a seguito di revocatoria, declaratoria di inefficacia e/o inopponibilità, anche relativa ai sensi delle disposizioni della Legge Fallimentare o altrimenti, di ogni e qualunque pagamento effettuato a fronte delle obbligazioni pecuniarie e responsabilità di cui ai precedenti punti (A), (B) e (C).
- 4.2 Il Pegno costituito con il presente Atto garantisce altresì tutti i crediti dei Creditori Garantiti verso il Beneficiario che dovessero sorgere dopo le scadenze originariamente previste ai sensi del Contratto di Finanziamento, ivi compresi a titolo esemplificativo quelli vantati dai Creditori Garantiti verso il Beneficiario in caso di modifica del Contratto di Finanziamento, di dilazioni di pagamento accordate in qualsiasi forma.
- 4.3 Le obbligazioni di cui ai precedenti articoli 4.1 e/o 4.2 sono collettivamente indicate come le “**Obbligazioni Garantite**”.

5. **EFFICACIA DELLA GARANZIA**

Anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1275 (*Estinzione delle garanzie*) del Codice Civile, il presente Atto, la garanzia costituita ai sensi del presente Atto, le obbligazioni pecuniarie ed i diritti di garanzia nascenti ai sensi del presente Atto:

- (A) sono assoluti e incondizionati, la loro validità ed esistenza sono autonome, e sono in aggiunta e senza pregiudizio per ogni altra eventuale garanzia reale o personale, ovvero per ogni altro diritto, azione, potere, facoltà o rimedio previsto dalla legge, di cui i Creditori Garantiti possano, attualmente o successivamente, beneficiare o venire a beneficiare, o comunque ad essi spettanti, in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite, sia verso il Beneficiario, sia verso altri eventuali coobbligati; e
- (B) conserveranno la propria validità ed efficacia nella loro integrità sino al completo adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite ed in ogni caso fino all'estinzione della garanzia di cui al presente Atto ai sensi del successivo articolo 12.1 (*Estinzione della garanzia*), e ciò indipendentemente dalla eventuale modifica, proroga, novazione o cessione anche parziale del Contratto di Finanziamento, degli altri Documenti Finanziari e/o degli altri atti stipulati in adempimento di quello; e
- (C) non saranno ridotti né potranno essere considerati oggetto di rinuncia qualora il Beneficiario provveda a rimborsi parziali o anticipati ai sensi del Contratto di Finanziamento e degli altri Documenti Finanziari, ovvero il Contratto di Finanziamento, gli altri Documenti Finanziari e/o gli altri atti stipulati in adempimento di quello siano oggetto di modifica, proroga,

novazione o cessione anche parziale, ed il Beneficiario rinuncia irrevocabilmente a domandarne in qualsiasi sede la riduzione.

6. FORMALITÀ RELATIVE AL PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO

6.1 Perfezionamento del Pegno

Il Concedente si impegna, a propria cura e spese, a seconda del caso, in relazione alla rispettiva sede di registrazione dei Marchi di cui all'allegato "B" (*Marchi*):

- (A) prontamente e comunque entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data del presente Atto, a depositare per la trascrizione copia del presente Atto presso l'**Ufficio Italiano Brevetti e Marchi** ai sensi dell'articolo 138 (*Trascrizione*) del Codice della Proprietà Industriale;
- (B) prontamente e comunque entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data del presente Atto, a depositare per la trascrizione copia del presente Atto presso l'**Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale** (EUIPO - Alicante, Spagna), ai sensi dell'articolo 19 (Diritti reali) del Regolamento (CE) n. 207/2009 del 26 febbraio 2009, come successivamente modificato ed integrato;
- (C) prontamente e comunque entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data del presente Atto, a depositare per la trascrizione copia del presente Atto per l'iscrizione del Pegno presso l'**Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra** (OMPI) indicando i Marchi coperti dal Pegno e, comunque, ad osservare ogni ulteriore formalità necessaria ai fini della registrazione e/o trascrizione del Pegno presso i competenti Uffici nazionali dei paesi in cui è stata richiesta e/o concessa la registrazione dei Marchi, secondo le specifiche regolamentazioni di ciascun paese;
- (D) con riferimento ai Marchi nazionali esteri, entro 90 (novanta) giorni dalla data del presente Atto, ovvero sulla base delle tempistiche e costi da concordarsi ragionevolmente con i Creditori Garantiti e la Banca Agente:
 - (1) a depositare, ove possibile, il presente Atto per l'iscrizione del Pegno presso i competenti Uffici dei paesi in cui sono registrati i Marchi, indicando i Marchi coperti dal Pegno; e comunque
 - (2) ad osservare le formalità di registrazione e/o trascrizione presso i competenti Uffici dei paesi coperti dai Marchi, secondo le specifiche regolamentazioni di ciascun paese, al fine di costituire il Pegno;
- (E) entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla ricezione, da parte degli Uffici competenti, della certificazione (ovvero diversa documentazione, a seconda delle procedure nazionali applicabili) attestante l'avvenuto deposito delle domande di trascrizione di cui ai precedenti paragrafi da (A) a (D), a consegnare alla Banca Agente la certificazione rilasciata dall'ufficio competente che dia evidenza e confermi il predetto deposito;
- (F) entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla ricezione, da parte

degli Uffici competenti, della documentazione in originale comprovante l'avvenuta trascrizione o iscrizione delle trascrizioni di cui ai precedenti paragrafi da (A) a (D), a consegnare alla Banca Agente la suddetta documentazione rilasciata in originale (ovvero copia autentica della stessa) comprovante le relative trascrizioni o iscrizioni.

6.2 **Ulteriori adempimenti**

Il Concedente si impegna altresì a provvedere tempestivamente, anche su richiesta dei Creditori Garantiti, a tutti gli ulteriori adempimenti eventualmente necessari o ragionevolmente opportuni al fine di validamente costituire e/o rinnovare e/o confermare e/o rendere opponibile ai terzi l'Atto ed, in particolare, a far consegnare a ciascuna Parte una copia del presente Atto dichiarata conforme all'originale da parte di un notaio.

7. **DICHIARAZIONI E GARANZIE**

7.1 Il Concedente dichiara e garantisce quanto segue:

- (A) il Concedente è il solo legittimo proprietario dei Marchi ed è munito di tutti i necessari poteri per stipulare il presente Atto nonché per dare esecuzione e adempimento a qualsiasi obbligazione derivante dallo stesso;
- (B) l'elenco dei Marchi di cui all'allegato "B" (*Marchi*) individua in modo corretto e completo tutti i marchi di impresa, modelli e disegni di cui il Concedente è titolare alla data di sottoscrizione del presente Atto e che le Parti hanno concordato dover essere oggetto della garanzia pignorizia di cui al presente Atto;
- (C) i Marchi sono stati validamente registrati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi del Codice della Proprietà Industriale ovvero presso altro ufficio competente ai sensi della normativa applicabile e tutte le spese, costi e tasse connesse ai Marchi sono state pagate dal Concedente, per cui non si è verificata, in relazione ad essi, alcuna ipotesi di nullità o decadenza di cui agli articoli 75 (*Decadenza per mancato pagamento dei diritti*) e 76 (*Nullità*) del Codice della Proprietà Industriale (o in situazioni equivalenti ai sensi della legge applicabile) e la registrazione è pienamente efficace, ferme restando le attività di aggiornamento della titolarità poste in essere dal Concedente;
- (D) per quanto di propria conoscenza, i Marchi non violano alcuna disposizione del Codice della Proprietà Industriale ovvero della legge applicabile;
- (E) il Concedente non ha alienato i Marchi, né ha assunto alcun impegno di trasferire o di cedere in licenza a terzi i diritti ad essi collegati, fermo restando quanto consentito ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (F) il Concedente ha la piena capacità, il diritto e la legittimazione a costituire in pegno, in favore dei Creditori Garantiti, i Marchi di cui è titolare e l'Oggetto della Garanzia, così come di disporre liberamente dei diritti ad esso relativi, ferme restando le attività di aggiornamento della titolarità poste in essere dal Concedente;
- (G) l'Oggetto della Garanzia è liberamente trasferibile ed è libero da ogni vincolo, onere, diritto di garanzia, restrizione, privilegio,

diritto di opzione, prelazione o da qualsiasi altro gravame di natura legale o contrattuale in favore di terzi (ivi inclusa qualsiasi licenza d'uso, esclusiva o non esclusiva, onerosa o gratuita), ad eccezione del Pegno di cui al presente Atto e di quanto consentito ai sensi del Contratto di Finanziamento;

- (H) la creazione, la costituzione ed il perfezionamento della garanzia di cui al presente Atto e/o l'adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Atto non sono in conflitto con alcun altro accordo o impegno di cui il Concedente sia parte nei limiti in cui tale violazione possa comportare un Evento Pregiudizievole Significativo, ovvero con alcuna legge, regolamento o documento societario, vincolante per il Concedente;
- (I) per quanto di conoscenza del Concedente, alla data di stipula del presente Atto, non sono in corso, né sono state minacciate per iscritto, innanzi ad autorità giudiziarie, amministrative e/o arbitrali, in Italia o all'estero, azioni, procedimenti giudiziali, arbitrali o amministrativi o altre iniziative pregiudizievoli in relazione all'Oggetto della Garanzia e/o che possano incidere sulla validità e/o efficacia e/o opponibilità del presente Atto; e
- (J) con il compimento delle formalità di cui al precedente articolo 6 (*Formalità relative al perfezionamento del Pegno*), il presente Atto darà origine, in conformità ai suoi termini, ad un pegno e ad una prelazione validi, efficaci, escutibili ed opponibili nei confronti del Concedente e dei terzi, in favore dei Creditori Garantiti a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite.

7.2 Tutte le dichiarazioni e garanzie di cui al presente articolo 7 (*Dichiarazioni e garanzie*) si intendono rilasciate e rinnovate, oltre che alla data di stipulazione del presente Atto, a ciascuna data in cui saranno reiterate le dichiarazioni e garanzie rese dal Concedente ai sensi del Contratto di Finanziamento e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto e rispettate sino a quando la garanzia costituita con il presente Atto sarà efficace, con riferimento ai fatti ed alle circostanze al momento esistenti.

8. IMPEGNI

8.1 Fino all'estinzione del Pegno ai sensi del successivo articolo 12.1 (*Estinzione della garanzia*), il Concedente si impegna, a proprie spese:

- (A) a tenere adeguata documentazione inerente all'Oggetto della Garanzia (ivi inclusa quella relativa alla registrazione e alla rinnovazione della registrazione dei Marchi) e permettere alla Banca Agente di esaminare e fare copie ed estratti di tale documentazione;
- (B) ad inviare alla Banca Agente copia di qualsivoglia notifica o comunicazione ricevuta in relazione all'Oggetto della Garanzia che possa ritenersi rilevante ai fini della garanzia pignorizia di cui al presente Atto, e comunicare alla Banca Agente, ai sensi dell'articolo 498 (*Avviso ai creditori iscritti*) del Codice di Procedura Civile, l'eventuale insorgenza di qualsiasi pretesa avanzata da terzi, inclusa qualsiasi comunicazione o richiesta di sequestro, pignoramento o qualsiasi altro vincolo o contestazione,

- da chiunque proposta in relazione all'Oggetto della Garanzia;
- (C) ad astenersi dal porre in essere comportamenti attivi od omissivi che potrebbero direttamente o indirettamente pregiudicare la validità della garanzia pignorizia di cui al presente Atto e, su richiesta della Banca Agente, prontamente compiere tutto quanto di volta in volta ragionevolmente necessario al fine di tutelare l'Oggetto della Garanzia e/o la validità dei diritti di garanzia e degli altri diritti dei Creditori Garantiti sullo stesso;
 - (D) ad intraprendere qualsiasi azione necessaria e opportuna per la tutela dei diritti di garanzia e degli altri diritti dei Creditori Garantiti sull'Oggetto della Garanzia, sorti sulla base del presente Atto, a fronte di qualsivoglia pretesa avanzata da qualunque terzo;
 - (E) in ogni momento, a provvedere prontamente alla sottoscrizione ed al rilascio di qualsiasi atto, contratto, documento o dichiarazione che si renda necessario o venga richiesto dalla Banca Agente per iscritto, al fine:
 - (1) di assicurare l'opponibilità ai terzi e l'immediato perfezionamento dei diritti di garanzia creati, o che verranno creati, con il presente Atto;
 - (2) di consentire ai Creditori Garantiti il libero e pieno esercizio dei diritti costituiti con il presente Atto sull'Oggetto della Garanzia e proteggere detti diritti dalle pretese avanzate da terzi; e
 - (3) in generale, di raggiungere le finalità di cui al presente Atto (ivi compreso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'esercizio dei rimedi in caso di inadempimento di cui all'articolo 11 (*Rimedi in caso di inadempimento*));
 - (F) a non vendere, trasferire, scambiare o comunque disporre dell'Oggetto della Garanzia, o di ogni altro diritto ad esso collegato, se non nei limiti di quanto stabilito ai sensi del presente Atto e del Contratto di Finanziamento;
 - (G) su richiesta della Banca Agente, prontamente compiere tutto quanto di volta in volta ragionevolmente necessario al fine di tutelare l'Oggetto della Garanzia e/o la validità dei diritti di garanzia e degli altri diritti dei Creditori Garantiti sullo stesso;
 - (H) a non costituire ed a non permettere la costituzione di alcun pegno, vincolo, garanzia reale o altro onere o gravame sui beni e diritti che costituiscono l'Oggetto della Garanzia, fatta eccezione per le garanzie reali costituite con il presente Atto e di quanto consentito nel Contratto di Finanziamento;
 - (I) a richiedere tempestivamente la rinnovazione della registrazione dei Marchi e compiere ogni atto e ogni formalità necessari al conseguimento di tale rinnovazione ai sensi della normativa applicabile.

9. DIRITTI CONNESSI

- 9.1 Fintanto che non si sia verificato un Evento Rilevante, e, ove verificatosi, soltanto nel caso in cui questo sia stato sanato o oggetto di rinuncia da parte dei Creditori Garantiti, il Concedente potrà ricevere i proventi relativi ai Diritti Connessi.
- 9.2 Al verificarsi di un Evento Rilevante che sia stato comunicato per iscritto

dalla Banca Agente al Concedente e fintanto che questo non sia stato sanato o oggetto di rinuncia da parte dei Creditori Garantiti:

- (A) il Concedente perderà automaticamente ed immediatamente il diritto a percepire qualsiasi provento relativo ai Diritti Connessi ai sensi del precedente paragrafo 9.1; e
- (B) la Banca Agente sarà legittimata (ma non obbligata), in proprio e in rappresentanza degli altri Creditori Garantiti, a percepire i proventi di cui al precedente paragrafo 9.2(A), restando espressamente inteso che i proventi così pagati ai Creditori Garantiti saranno imputati a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite scadute o, qualora non ci fossero Obbligazioni Garantite scadute, saranno trattenuti dalla Banca Agente a garanzia delle Obbligazioni Garantite.

9.3 La Banca Agente comunicherà, tempestivamente, per iscritto al Concedente il fatto che l'Evento Rilevante di cui al precedente paragrafo 9.2 non sia più in corso ovvero sia stato oggetto di rinuncia.

9.4 Successivamente alla comunicazione di cui al precedente 9.3, il diritto dei Creditori Garantiti di percepire i proventi in relazione ai Diritti Connessi ai sensi del precedente paragrafo 9.2(B) cesserà (senza alcun pregiudizio per la possibilità che i Creditori Garantiti diventi in futuro titolare di tali diritti, a seguito del verificarsi di un ulteriore Evento Rilevante) e quest'ultimo corrisponderà al Concedente gli importi dallo stesso ricevuti a titolo di proventi in relazione ai Diritti Connessi durante la permanenza dell'Evento Rilevante (al netto di qualsiasi tassa o altro costo sostenuto in relazione al verificarsi ed alla permanenza dell'Evento Rilevante), salvo il caso in cui gli stessi siano stati imputati a pagamento delle Obbligazioni Garantite.

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI

10.1 Il Concedente con il presente Atto nomina irrevocabilmente la Banca Agente, che accetta, a beneficio proprio e degli eventuali cessionari od aventi causa, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1723 (*Revocabilità del mandato*) del Codice Civile, quale proprio mandatario con rappresentanza e procuratore speciale avente il potere e la facoltà di perfezionare ogni atto o altra formalità necessari per assicurare la validità e la vigenza del Pegno (anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 (*Formalità relative al perfezionamento del Pegno*)), in caso di inerzia del Concedente, agendo secondo buona fede e con l'obbligo di rendiconto ai sensi dell'articolo 1713 (*Obbligo di rendiconto*) del Codice Civile.

10.2 La Banca Agente non sarà tenuta a:

- (A) fare accertamenti o intraprendere azioni in relazione a richieste di pagamento, conversioni, sostituzioni, scadenze, offerte od altro relativamente a qualsiasi elemento dei Marchi, od
- (B) intraprendere alcuna azione necessaria per preservare contro qualsiasi terzo i diritti relativi ai Marchi.

11. RIMEDI IN CASO DI INADEMPIMENTO

11.1 Intimazione

- (A) A seguito dell'invio al Beneficiario di una comunicazione ai sensi dell'articolo 19.1 (B) (*Efficacia della decadenza*), dell'articolo 19.2(B) (*Efficacia della risoluzione*) ovvero dell'articolo 19.3(B) (*Efficacia del recesso*) del Contratto di Finanziamento, ed alla

decorrenza del relativo termine ivi previsto e sempre che le Obbligazioni Garantite non siano state nel frattempo soddisfatte, la Banca Agente avrà la facoltà di intimare a mezzo di ufficiale giudiziario al Concedente inadempiente, di adempiere alle Obbligazioni Garantite, avvertendo che il mancato adempimento entro 5 (cinque) giorni da tale intimazione comporterà la vendita dell'Oggetto della Garanzia.

- (B) La comunicazione inviata dalla Banca Agente al Concedente, ai sensi del presente articolo 11.1 (*Intimazione*), avrà, nei confronti del medesimo, gli effetti dell'intimazione di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2797 (*Forme della vendita*) del Codice Civile, senza necessità di ulteriore intimazione.
- (C) Qualora il soggetto intimato non effettui il pagamento entro il termine sopra indicato, i Creditori Garantiti potranno procedere alla vendita dell'Oggetto della Garanzia nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 11.2 (*Vendita dell'Oggetto della Garanzia*).

11.2 **Vendita dell'Oggetto della Garanzia**

- (A) In virtù di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2797 (*Forme della vendita*) del Codice Civile e senza pregiudizio per i diritti dei Creditori Garantiti ai sensi dell'articolo 2798 (*Assegnazione della cosa in pagamento*) del Codice Civile, decorsi 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento della notificazione dell'intimazione di cui al precedente articolo 11.1 (*Intimazione*) e sempre che le Obbligazioni Garantite non siano state nel frattempo soddisfatte, l'Oggetto della Garanzia potrà essere venduto in tutto od in parte ed anche in più fasi, con o senza incanto, in Italia o all'estero, tramite una società di intermediazione mobiliare o un pubblico ufficiale all'uopo autorizzato o qualsiasi altra persona nominata dalla competente Autorità Giudiziaria o con qualsiasi altra modalità che i Creditori Garantiti potranno ritenere conveniente, ferme le norme inderogabili di legge.

La Banca Agente dovrà dare comunicazione al Concedente del luogo e dell'ora in cui avrà luogo la vendita con almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi di preavviso.

I Creditori Garantiti, anche per il tramite della Banca Agente, non saranno tenuti ad accettare alcuna offerta di acquisto che a loro ragionevole giudizio dovessero ritenere non conveniente. Il Concedente dovrà in ogni caso essere tempestivamente informato dei termini della vendita così effettuata.

Fatto salvo quanto precede, il Concedente con il presente atto nomina irrevocabilmente la Banca Agente, che accetta, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1723 (*Revocabilità del mandato*) del Codice Civile, quale mandatario con rappresentanza e procuratore speciale avente il potere e la facoltà di perfezionare ogni atto o altra formalità necessari per trasferire o altrimenti cedere a terzi, in nome e per conto del Concedente, l'Oggetto della Garanzia, o parte di esso, nel caso di escussione del Pegno, agendo secondo buona fede e con l'obbligo di rendiconto ai sensi

dell'articolo 1713 (*Obbligo di rendiconto*) del Codice Civile.

- (B) La Banca Agente, su indicazione dei Creditori Garantiti, potrà rinviare di volta in volta qualsiasi vendita, mediante annuncio dell'ora e luogo per tale rinvio stabilito, e detta vendita, senza ulteriore avviso, potrà essere effettuata all'ora e nel luogo cui sarà stata rinviata.
- (C) È fatta comunque salva ogni diversa forma di escussione del Pegno e di alienazione dell'Oggetto della Garanzia prevista dalla legge, inclusa, senza limitazione, la possibilità da parte dei Creditori Garantiti di domandare l'assegnazione in pagamento dell'Oggetto della Garanzia.
- (D) I proventi relativi alla escussione totale o parziale del Pegno dovranno essere imputati come segue:
 - (1) **in primo luogo**, per il pagamento dei costi e delle spese (comprese le spese legali, le imposte o tasse ed altri costi debitamente documentati) sopportati dalla Banca Agente e dai Creditori Garantiti in relazione a:
 - (a) la gestione del presente Atto;
 - (b) la conservazione, l'uso o la gestione, la vendita, la riscossione o qualsiasi altra forma di realizzazione di qualsiasi porzione dell'Oggetto della Garanzia;
 - (c) l'esercizio o l'azionamento di qualsiasi loro diritto ai sensi del presente Atto; e/o
 - (d) l'omissione o l'inadempimento da parte del Concedente rispetto a qualsiasi disposizione del presente Atto;
 - (2) **in secondo luogo**, al soddisfacimento delle Obligazioni Garantite in relazione a: (i) interessi maturati e quant'altro (tra cui commissioni, provvigioni, onere e spese), non pagati dal Beneficiario in dipendenza del Contratto di Finanziamento, e (ii) capitale non rimborsato del Finanziamento al Beneficiario; e
 - (3) **in terzo luogo**, nei limiti dell'eccedenza, a favore del Concedente o degli altri soggetti legittimati alla loro riscossione, o secondo le decisioni della competente Autorità Giudiziaria.

12. INDENNIZZI E SPESE

12.1 Il Concedente si impegna espressamente a tenere indenni e manlevati i Creditori Garantiti relativamente:

- (A) a qualunque onere, costo, spesa di qualunque natura (incluse spese legali e notarili), imposta e diritto, pretesa, perdita e responsabilità derivante o risultante dal presente Atto (compreso l'azionamento dello stesso) ragionevolmente sostenuto e debitamente documentato, salvo per quanto risulti da colpa grave o dolo degli stessi in conformità a quanto previsto dal Contratto di Finanziamento e, quanto alle spese legali, nei limiti eventualmente di volta in volta concordati, nonché
- (B) agli importi, comprensivi di ogni spesa processuale ed oneri accessori sostenuti, e debitamente documentati, che i Creditori Garantiti dovessero pagare a causa dell'esperimento da parte di

terzi di azione/i revocatoria/e dei pagamenti effettuati da parte del Concedente e/o del Beneficiario in relazione alle Obbligazioni Garantite.

- 12.2 Entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta dei Creditori Garantiti (di seguito, la “**Parte Indennizzata**”), il Concedente verserà alla stessa un importo pari ad ogni costo, spesa, imposta e diritto, debitamente documentato, compresi gli esborsi e gli onorari dei consulenti della Parte Indennizzata e di qualsiasi notaio, esperto, mandatario, che la stessa Parte Indennizzata possa sostenere in relazione all'esercizio, mantenimento e/o escussione di qualsiasi diritto, azione, potere, facoltà o rimedio della Parte Indennizzata ai sensi del presente Atto ovvero in relazione a qualunque procedimento promosso da o nei confronti della Parte Indennizzata in conseguenza dell'accettazione o detenzione o a seguito dell'esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio, di qualsiasi diritto, azione, potere, facoltà o rimedio da parte della Parte Indennizzata.

13. ESTINZIONE DELLA GARANZIA

- 13.1 Fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 13.2, in espressa deroga all'articolo 1200 (*Liberazione dalle garanzie*) del Codice Civile, la garanzia costituita con il presente Atto sarà liberata dai Creditori Garantiti, su richiesta ed a costi e spese del Concedente, dopo l'integrale ed incondizionato adempimento delle Obbligazioni Garantite e dopo il completo decorso del Periodo di Garanzia.

- 13.2 Successivamente all'integrale ed incondizionato adempimento delle Obbligazioni Garantite (ad eccezione di quelle di cui al paragrafo 4.1(D)) e all'integrale rimborso del Finanziamento al Beneficiario, i Creditori Garantiti, su richiesta ed a costi e spese del Concedente, acconsentiranno alla liberazione dell'Oggetto della Garanzia prima della decorrenza del Periodo di Garanzia qualora si verifichino le seguenti condizioni:

- (A) alla data in cui è stato ultimato il rimborso non era pendente alcun Evento Rilevante che non sia stato sanato o comunque rinunciato;
- (B) i pagamenti dovuti ai Creditori Garantiti, in relazione al Finanziamento al Beneficiario, siano sempre stati effettuati in denaro;
- (C) i Creditori Garantiti non abbiano più alcuna obbligazione di erogare alcun Utilizzo o altri importi ai sensi del Finanziamento al Beneficiario;
- (D) sia stata consegnata alla Banca Agente la seguente documentazione, in forma e contenuto ritenuti soddisfacenti dalla stessa Banca Agente, ed avente data non anteriore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi antecedenti la data di consegna:
 - (1) certificato di vigenza rilasciato dal Registro delle Imprese competente che confermi che il Beneficiario e, se diverso, ciascun soggetto che abbia effettuato pagamenti per adempiere alle Obbligazioni Garantite non sono soggetti ad alcuna procedura concorsuale;
 - (2) certificato fallimentare rilasciato dalla Sezione Fallimentare del Tribunale competente che confermi che il Beneficiario e, se diverso, ciascun soggetto che abbia effettuato pagamenti per adempiere alle Obbligazioni Garantite, non sono soggetti ad alcuna procedura concorsuale;

- (3) visura protesti che confermi che il Beneficiario e, se diverso, ciascun soggetto che abbia effettuato pagamenti per adempiere alle Obbligazioni Garantite, non sono e non sono stati oggetto di alcun protesto alla data del certificato;
 - (4) certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione hanno sede il Beneficiario e, se diverso, ciascun soggetto che abbia effettuato pagamenti per adempiere alle Obbligazioni Garantite che confermi che non è pendente alcuna esecuzione mobiliare nei confronti degli stessi;
 - (5) certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale competente che confermi che non è pendente alcuna esecuzione immobiliare nei confronti del Beneficiario e, se diverso, di ciascun soggetto che abbia effettuato pagamenti per adempiere alle Obbligazioni Garantite;
- (E) sia stata consegnata alla Banca Agente, in forma e contenuto ritenuti soddisfacenti dalla stessa Banca Agente, una dichiarazione sottoscritta (i) dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero amministratore unico nonché (ii) dal presidente del collegio sindacale del Beneficiario e, se diverso, di ciascun soggetto che abbia effettuato pagamenti per adempiere alle Obbligazioni Garantite, attestante che, alla data del rimborso e di detta dichiarazione:
- (1) la relativa società non si trovava e non si trova in situazione di insolvenza o in una delle situazioni previste dagli articoli 2446 (*Riduzione del capitale per perdite*) o 2447 (*Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale*) ovvero, come applicabile, 2482-bis (*Riduzione del capitale per perdite*) o 2482-ter (*Riduzione del capitale al di sotto del limite legale*) del Codice Civile (ovvero, in caso di società costituita non in Italia, in una situazione equivalente ai sensi delle leggi del paese di costituzione di tale società);
 - (2) per quanto di sua conoscenza, non vi erano e non vi sono elementi che inducano ragionevolmente a ritenere che la relativa società si trovi o si troverà nei 6 (sei) mesi (ovvero 24 (ventiquattro) mesi, nel caso in cui le Obbligazioni Garantite siano state rimborsate anticipatamente rispetto alle loro scadenze originarie) successivi, in stato di insolvenza né soggetta a procedura concorsuale o di liquidazione (o ad altra procedura analoga in Italia o all'estero).

14. COMUNICAZIONI - ELEZIONE DI DOMICILIO

- 14.1 Ai fini del presente Atto, le Parti eleggono domicilio all'indirizzo rispettivamente indicato nel successivo paragrafo 14.2. Presso tale domicilio eletto potrà essere inoltrata ogni comunicazione relativa al presente Atto ed alla garanzia costituita in forza dello stesso, inclusa la notificazione di ogni atto giudiziario e/o processuale, anche esecutivo, correlato al presente Atto ed ai diritti di garanzia costituiti in forza dello

stesso.

- 14.2 Tutte le comunicazioni, i documenti, o le richieste previste ai sensi del presente Atto dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti, potranno essere effettuate per raccomandata A.R. anticipata via fax e via e-mail ai seguenti indirizzi delle Parti, o a quelli (purché in Italia) successivamente indicati in sostituzione per iscritto da ciascuna delle Parti a tutte le altre.

(A) Se al Concedente:

ICAM S.p.A.

Via Pescatori 53

Lecco

e

Via Caio Plinio 5/7

Orsenigo (CO)

Attenzione: Ing. Adelio Crippa – Dott. Marco Beltrami

T: +39 031 6346417

Fax: +39 031 6346427

E-mail: acrippa@icamcioccolato.it; mbeltrami@icamcioccolato.it

PEC: icam@legalmail.it

(B) Se ai Creditori Garantiti, presso la Banca Agente:

Banca IMI S.p.A.

Largo Mattioli 3

20121 - Milano

Attenzione: Manuela Galeazzi, Filippo Minolfi, Viviana Miolo

T: +39 02 72612378 - 02 72612346

Fax: +39 02 72612333

E-mail: manuela.galeazzi@bancaimi.com;

filippo.minolfi@bancaimi.com; viviana.miolo@bancaimi.com

PEC: loanagency@pec.bancaimi.com

- 14.3 Le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo ovvero oltre le ore 17:00 di un Giorno Lavorativo saranno considerate come pervenute il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

15. TASSE, IMPOSTE E SPESE

Fatto salvo quanto previsto nel paragrafo (D) dell'articolo 25.2 (*Cessioni e trasferimenti da parte delle Banche Finanziatrici*) del Contratto di Finanziamento, le tasse, le imposte, i costi e le spese (anche legali e notarili), debitamente documentate, relative o comunque connesse al Pegno, al presente Atto ed alla sua costituzione, perfezionamento, tutela, mantenimento, esecuzione e/o modifica sono a esclusivo carico del Beneficiario.

16. BANCA AGENTE

- 16.1 Il Concedente prende atto che la Banca Agente avrà, in virtù dei poteri ad essa conferiti ai sensi del Contratto di Finanziamento, potere di rappresentanza dei Creditori Garantiti, in relazione al Pegno.

- 16.2 Alla luce di quanto sopra previsto, il Concedente potrà validamente inviare ogni comunicazione solamente alla Banca Agente e considerare ogni comunicazione proveniente dalla Banca Agente in relazione al Pegno come proveniente dai Creditori Garantiti, a meno che sia diversamente specificato nella comunicazione medesima.

17. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

17.1 Legge regolatrice

Il presente Atto sarà regolato dalla legge italiana ed interpretato in conformità alla medesima.

17.2 Foro competente

Fatti salvi i procedimenti di conciliazione e/o mediazione eventualmente previsti per legge quali condizioni di procedibilità dell'azione e fatti salvi i casi di competenza inderogabile stabiliti dalla legge, per qualunque controversia relativa alla interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Atto o comunque ad esso relativa sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

18. DISPOSIZIONI FINALI

18.1 Tutte le modifiche relative a qualsiasi disposizione di cui al presente Atto dovranno essere effettuate per iscritto a pena di nullità. Tutti gli atti di rinuncia a qualsiasi diritto di cui alle disposizioni del presente Atto od ogni consenso prestato affinché il Concedente, la Banca Agente e i Creditori Garantiti possano derogare alle disposizioni del presente Atto saranno ritenuti validi ed efficaci solo se effettuati per iscritto. Resta comunque inteso che tale rinuncia o consenso avrà valore solo con riferimento al singolo caso specifico.

18.2 Il ritardato o mancato esercizio da parte della Banca Agente e/o dei Creditori Garantiti di un qualsiasi diritto ai sensi del presente Atto, del Contratto di Finanziamento e/o di qualsiasi altro Documento Finanziario, non avrà valore di rinuncia ad essi, né il singolo o parziale esercizio di tali diritti precluderà un ulteriore esercizio degli stessi né precluderà l'esercizio di qualunque altro diritto. I diritti ed i rimedi previsti nel presente Atto e/o nel Contratto di Finanziamento in favore della Banca Agente e dei Creditori Garantiti sono tra loro cumulabili e vanno ad aggiungersi ad ogni altro diritto o rimedio spettante per legge o in virtù di ogni altro atto o contratto.

18.3 Il Pegno costituisce un diritto di garanzia reale e di prelazione sull'Oggetto della Garanzia e sarà vincolante per il Concedente ed i suoi successori ed aventi causa e sarà a beneficio (unitamente a tutti i diritti e rimedi spettanti ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o degli altri Documenti Finanziari aventi titolo dai medesimi e dal presente Atto) dei Creditori Garantiti e dei suoi successori, cessionari ed aventi causa anche, nel caso di proroga, novazione, sostituzione e/o modifica del Contratto di Finanziamento e delle Obbligazioni Garantite. Senza pregiudizio alcuno di quanto sopra stabilito, i Creditori Garantiti potranno cedere o trasferire i diritti e le obbligazioni sorte ai sensi del presente Atto a terzi (i quali acquisteranno ed assumeranno di conseguenza tutti i diritti e le obbligazioni previste dal presente Atto), in unione al trasferimento o cessione, in tutto o in parte, dei crediti e/o diritti e obbligazioni di cui al Contratto di Finanziamento, in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento; il Concedente consente espressamente sin d'ora, anche ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 1407 (*Cessione del contratto - Forma*), del Codice Civile, ad ogni siffatto trasferimento o cessione da parte dei Creditori Garantiti, che dovrà comunque informarne per iscritto il Concedente.

18.4 Il Concedente non potrà in nessun caso cedere o trasferire neppure in

parte i propri diritti e/o obblighi di cui al presente Atto senza il preventivo consenso scritto dei Creditori Garantiti.

- 18.5 Il Concedente accetta che la Banca Agente ed i Creditori Garantiti non saranno responsabili per gli eventuali danni causati al Concedente dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad essi spettanti ai sensi del presente Atto e dei diritti di garanzia in esso costituiti se non nel caso di dolo o colpa grave.
- 18.6 Nei limiti ammessi dall'articolo 1419 (*Nullità parziale*) del Codice Civile, la contrarietà a norme di legge e l'invalidità o l'inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Atto non avrà effetto sulla validità ed efficacia di qualunque altra disposizione del presente Atto. Le Parti si impegnano sin d'ora a svolgere in buona fede trattative volte a raggiungere un accordo sui termini di una disposizione che sia accettabile per tutte le Parti e che abbia un effetto economico il più possibile analogo a quello della disposizione contraria a norma di legge, invalida o inefficace, da sostituire.
- 18.7 Ai fini dell'informativa precontrattuale prevista dalle "*Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*", emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 20 giugno 2012, le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto e confermano che il presente Atto ed i relativi allegati hanno costituito oggetto di trattativa individuale tra le stesse.

* * * * *

Le Parti richiedono l'applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 15 e seguenti del D.P.R. n. 601 del 19 settembre 1973 e successive modifiche e integrazioni

* * * * *

Ai sensi dell'articolo 1341 (*Condizioni generali di contratto*) del Codice Civile si approvano specificamente le seguenti pattuizioni:

Art. 3 (*Costituzione del Pegno*), Art. 5 (*Efficacia della garanzia*), Art. 6 (*Formalità relative al perfezionamento del Pegno*), Art. 8 (*Impegni*), Art. 9 (*Diritti Connessi*), Art. 10 (*Ulteriori disposizioni*), Art. 11 (*Rimedi in caso di inadempimento*), Art. 12 (*Indennizzi e spese*), Art. 13.1 (*Estinzione della garanzia*), Art. 14 (*Comunicazioni - Elezione di domicilio*), Art. 15 (*Tasse, imposte e spese*), Art. 16.2 (*Legge regolatrice e foro competente*), Art. 17.1 (*obbligatorietà della forma scritta*), Art. 17.2 (*ritardato o mancato esercizio di un diritto*), Art. 17.3 (*consenso preventivo a cessione*), Art. 17.4 (*divieto di cessione*), Art. 17.5 (*limitazione di responsabilità dei creditori garantiti*).

F.to: Angelo Agostoni

Corrado Bertoldi

Roberto Calchetti

Marco Nigra

Andrea Miccolupi

Manila Nastasia

Domenico Salierno

Maurizio Pirovano

Andrea Facincani

Dario Maria Giarrizzo

Repertorio numero 27328/11517

AUTENTICA DI FIRME

Angelo Agostoni, nato a Lecco il 14 aprile 1941, domiciliata per la carica presso la sede della società, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società:

"ICAM S.P.A.", con sede in Lecco, via Pescatori n. 53, Lecco, capitale euro 12.932.500,00 interamente versato, numero di iscrizione al registro delle imprese di Como - Lecco e codice fiscale 00205080138, R.E.A. LC-58425, munito dei necessari poteri in forza di delibera del consiglio di amministrazione in data 26 giugno 2019 che, in estratto, è allegata all'atto in mia autentica in data 27 giugno 2019 n. 27225/11462 di repertorio, registrato a Milano DP I il 3 luglio 2019 al n. 6700 serie 1T,

Corrado Bertoldi, nato a Vimercate il 21 gennaio 1963 e Roberto Calchetti, nato a Milano il 23 novembre 1968, entrambi domiciliati per la carica presso la sede della società, nella loro qualità di quadri direttivi di quarto livello della società:

"BANCA IMI S.p.A." o, in forma abbreviata, anche solo **"IMI S.p.A."**, una banca costituita in forma di società per azioni, società per azioni con unico socio e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di INTESA SANPAOLO S.P.A., con sede in Milano, largo Raffaele Mattioli n. 3, capitale euro 962.464.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 04377700150, R.E.A. MI-1014150, muniti dei necessari poteri in forza di delibera del consiglio di amministrazione in data 16 aprile 2019 che, in estratto, è allegata all'atto in mia autentica in data 27 giugno 2019 n. 27225/11462 di repertorio, registrato a Milano DP I il 3 luglio 2019 al n. 6700 serie 1T;

Marco Nigra, nato a Novi Ligure il 16 maggio 1966 e Andrea Miccolupi, nato a Milano il 22 settembre 1961, entrambi domiciliati per la carica presso la sede della società, nella loro rispettiva qualità di dirigente e quadro direttivo di quarto livello della società:

"Banco BPM Società per Azioni", con sede in Milano, piazza Filippo Meda n. 4, capitale euro 7.100.000.000,00, interamente versato, numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 09722490969, R.E.A. MI-2109611, muniti dei necessari poteri in forza di delibera del consiglio di amministrazione in data 17 aprile 2018 depositata in atti del notaio Art Paladini con verbale in data 2 maggio 2018 n. 20422/11060 di repertorio, registrato a Verona I il 2 maggio 2018 al n. 8560 serie 1T che, in copia conforme all'originale, è allegata all'atto in mia autentica in data 27 giugno 2019 n. 27225/11462 di repertorio, registrato a Milano DP I il 3 luglio 2019 al n. 6700 serie 1T,

Manila Nastasia, nata a Grottaglie il 22 dicembre 1981, domiciliata per la carica presso la sede della società, nella sua qualità di quadro direttivo della società:

"Mediocredito Italiano S.p.A.", società per azioni con unico socio e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di INTESA SANPAOLO S.P.A., con sede in Milano, corso di Porta Romana n. 16, capitale euro 992.043.495,00 interamente versato, numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 13300400150, R.E.A. MI-1637372, munita dei necessari poteri in forza di procura ad negotia in data 2 febbraio 2017 n. 30044/9062 di repertorio notaio Laura Cavallotti, registrata a Milano 6 il 13 febbraio 2017 al n. 4902 serie 1T che, in copia conforme all'originale, è allegata

TRADEMARK

REEL: 006751 FRAME: 0367

all'atto in mia autentica in data 30 maggio 2018 n. 24377/10053 di repertorio, registrato a Milano 4 il 5 giugno 2018 al n. 24359 serie 1T,

Domenico Salierno, nato a Lecco il giorno 11 novembre 1964 e Maurizio Pirovano, nato ad Oggiono il 29 gennaio 1963, entrambi domiciliati per la carica presso la sede della società, nella loro rispettiva qualità di quadro direttivo di quarto e primo livello della società:

“Banca Popolare di Sondrio - società cooperativa a responsabilità limitata”, con sede in Sondrio, piazza Giuseppe Garibaldi n. 16, numero di iscrizione al registro delle imprese di Sondrio e codice fiscale 00053810149, R.E.A. SO-3167, muniti dei necessari poteri in forza di delibera del consiglio di amministrazione in data 26 agosto 2010 che, in estratto, è allegata al mio atto in data 24 novembre 2010 n. 8138/3775 di repertorio, registrato a Milano 4 il 2 dicembre 2010 n. 8703, serie 1T e di delibera del consiglio di amministrazione in data 21 dicembre 2010 che, in estratto, è allegata all'atto in mia autentica in data 30 maggio 2017 n. 21641/8843 di repertorio, registrato a Milano 4 il giorno 1 giugno 2017 al n. 29899 serie 1T,

Andrea Facincani, nato a Milano il 16 febbraio 1962 e Dario Maria Giarrizzo, nato a Milano il 3 novembre 1974, entrambi domiciliati per la carica presso la sede della società, nella loro rispettiva qualità di dirigente e quadro direttivo della società:

“Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A.” o, in forma abbreviata **“Credito Valtellinese S.p.A.”** o **“Creval S.p.A.”**, con sede in Sondrio, piazza Quadrivio n. 8, capitale euro 1.916.782.886,55 interamente versato, numero di iscrizione al registro delle imprese di Sondrio e codice fiscale 00043260140, R.E.A. SO-2313, muniti dei necessari poteri in forza di delibera del consiglio di amministrazione in data 15 aprile 2014 che, in copia conforme all'originale, è allegata al mio atto in data 10 luglio 2015 n.16590/6881 di repertorio, registrato a Milano 4 in pari data al n.28753 serie 1T, ed in forza di delibera del consiglio di amministrazione in data 16 gennaio 2019 che, in copia conforme all'originale, è allegata all'atto in mia autentica in data 27 giugno 2019 n. 27225/11462 di repertorio, registrato a Milano DP I il 3 luglio 2019 al n. 6700 serie 1T,

della cui identità personale, qualifica e poteri, io sottoscritta dottoressa **Giovanella CONDO'**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano sono certo, hanno apposta la loro firma in calce all'atto che precede, a margine dei fogli intermedi e sugli allegati alla mia presenza, alle ore 9.50 nove e cinquanta.

Le parti mi hanno dispensato dalla lettura dell'atto, conoscendone il contenuto per averne preso visione anche tramite i propri consulenti legali.

In Milano, via Tommaso Grossi n. 2, il giorno 9 nove luglio 2019 duemiladiciannove.

F.to: Giovannella Condò

ALLEGATO "A" AL N. 27328/11517 DI REP.

Descrizione del Finanziamento

| Contratto di Finanziamento | |
|-----------------------------|--|
| Data di stipula | 27 giugno 2019 |
| Banca Agente | - Banca IMI S.p.A. |
| Banca Depositaria | - Intesa Sanpaolo S.p.A. |
| Banche Finanziatrici | - Banco BPM S.p.A. - Mediocredito Italiano S.p.A. - Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. p.A. - Credito Valtellinese S.p.A. |
| Beneficiario | - ICAM S.p.A. |
| Importo | Le Banche Finanziatrici hanno concesso al Beneficiario un finanziamento fino all'importo massimo di Euro 40.500.000,00 (il "Finanziamento"), suddiviso come segue: - <i>Linea A</i> dell'importo massimo complessivo di Euro 9.500.000,00; - <i>Linea C</i> dell'importo massimo complessivo di Euro 11.500.000,00; - <i>Linea Revolving</i> dell'importo massimo complessivo di Euro 20.000.000,00. |
| Scopo | - La <i>Linea A</i> è stata concessa allo scopo di riqualificare l'Indebitamento Finanziario Esistente Rifinanziato nonché per finanziare le esigenze di liquidità del Beneficiario, ivi include quelle connesse al pagamento dei costi e delle spese da sostenersi in relazione alla riqualificazione dell'Indebitamento Finanziario Esistente Rifinanziato ed al Finanziamento; - La <i>Linea B</i> : è stata concessa allo scopo di finanziare il piano di investimenti del Beneficiario per il biennio 2019-2020, come dettagliato nel Business Plan; - La <i>Linea Revolving</i> è stata concessa allo scopo di soddisfare le esigenze di cassa legate ai propri fabbisogni di tesoreria e di finanziarie il circolante a supporto dell'attività ordinaria. |
| Tasso di interesse | EURIBOR 6 mesi aumentato del Margine |
| Margine | 250 b.p.s. p.a. in relazione alla <i>Linea A</i> , 260 b.p.s. p.a. in relazione alla <i>Linea C</i> e 250 b.p.s. in relazione alla <i>Linea Revolving</i> , fermi gli aggiustamenti previsti nel Contratto di Finanziamento |
| Rimborso | Come previsto nel Contratto di Finanziamento all'articolo 8 (<i>Rimborso del Finanziamento</i>), nonché agli articoli 9 (<i>Rimborso anticipato volontario</i>) e 10 (<i>Rimborso anticipato obbligatorio</i>). |

| | |
|---|---|
| Durata | - <i>Linea A</i> : fino al 30 giugno 2025; - <i>Linea C</i> fino al 31 dicembre 2025; - <i>Linea Revolving</i> fino al 30 giugno 2024. |
| Dichiarazioni e garanzie | Come previste all'articolo 13 (<i>Dichiarazioni e garanzie</i>) del Contratto di Finanziamento. |
| Obblighi | Come precisati, <i>inter alia</i> , agli articoli 14 (<i>Obblighi informativi</i>), 15 (<i>Obblighi di rispetto dei parametri finanziari</i>), 16 (<i>Obblighi di fare</i>) del Contratto di Finanziamento. |
| Recesso, risoluzione e decadenza dal beneficio del termine | Come precisato all'articolo 19 (<i>Rimedi in casi di Evento Rilevante</i>) del Contratto di Finanziamento. |
| Commissioni, spese e imposte | Come precisate agli articoli 20 (<i>Commissioni</i>), 21 (<i>Spese imposte, ed oneri</i>) e 22 (<i>Importo compensativo</i>) del Contratto di Finanziamento. |

F.to: Angelo Agostoni
Corrado Bertoldi
Roberto Calchetti
Marco Nigra
Andrea Miccolupi
Manila Nastasia
Domenico Salierno
Maurizio Pirovano
Andrea Facincani
Dario Maria Giarrizzo
Giovannella Condò

ALLEGATO "B" AL N. 27328/11517 DI REP.

S T U D I O M O R A D E I

Consulenti in Proprietà Industriale iscritti all'Ordine - Marchi, Ricerche Brevetti - Mandatari abilitati per il Marchio EU
Intellectual Property Consultants

ICAM SPA

Riepilogo marchi e modelli ornamentali oggetto di pegno aggiornato al 8.07.2019



"ICAM LINEA PROFESSIONALE" *Linea Professionale* figurativo

| Stato | Domanda/Registrazione | Classi/e | Scadenza |
|------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| ITALIA | No.302015000086271 | 21, 29 e 30 | 01/09/2020 1° Deposito |
| MARCHIO EU | No.014950257 | 21, 29 e 30 | 21/12/2025 1° Deposito |



Cioccolatieri

"ICAM CIOCCOLATIERI 1946" 1946 figurativo

| Stato | Domanda/Registrazione | Classi/e | Scadenza |
|--------|-----------------------|----------|------------------------|
| ITALIA | No.1552150 | 29 e 30 | 28/11/2022 1° Deposito |

"ICAM" verbale

| Stato | Domanda/Registrazione | Classi/e | Scadenza |
|---------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| GRAN BRETAGNA | No.1554663 | 30 | 24/11/2020 2° Rinnovo |
| ITALIA | No.302016000043992 | 30 | 28/04/2026 1° Deposito |
| STATI UNITI | No.5357571 | 30 | 18/12/2027 1° Deposito |
| MARCHIO EU* | No.017878614 | 29, 30, 35, 41 e 43 | 20/03/2028 1° Deposito |

*Agostoni***"AGOSTONI"** figurativo

| Stato | Domanda/Registrazione | Classi/e | Scadenza | |
|------------------------------|-----------------------|----------|---------------|-------------|
| ITALIA | No.1362184 | 29 e 30 | 22/07/2020 | 1° Deposito |
| CANADA | No.TMA857,037 | 29 e 30 | 05/08/2028 | 1° Deposito |
| MESSICO | No.1190260 | 29 | 11/08/2020 | 1° Deposito |
| MESSICO | No.1190261 | 30 | 11/08/2020 | 1° Deposito |
| MARCHIO INT. | No.1059848 | 29 e 30 | 24/10/2020 | 1° Deposito |
| Designante i seguenti stati: | | | | |
| 1. | NORVEGIA | 17. | OMAN | |
| 2. | CINA | 18. | SAN MARINO | |
| 3. | COREA DEL NORD | 19. | SERBIA | |
| 4. | CROAZIA | 20. | SINGAPORE | |
| 5. | FEDERAZIONE RUSSA | 21. | SIRIA | |
| 6. | GEORGIA | 22. | SVIZZERA | |
| 7. | GIAPPONE | 23. | TURCHIA | |
| 8. | IRAN | 24. | UCRAINA | |
| 9. | ISLANDA | 25. | VIETNAM | |
| 10. | KAZAKHSTAN | 26. | MONACO | |
| 11. | LIECHTENSTEIN | 27. | BAHRAIN | |
| 12. | MACEDONIA | 28. | AZERBAIGIAN | |
| 13. | MAROCCO | 29. | AUSTRALIA | |
| 14. | BOSNIA ERZEGOVINA | 30. | COREA DEL SUD | |
| 15. | MONTENEGRO | 31. | BIELORUSSIA | |
| 16. | COMUNITA' EUROPEA | | | |

"AGOSTONI" verbale

| Stato | Domanda/Registrazione | Classi/e | Scadenza | |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------|
| STATI UNITI | No.4,542,023 | 29 e 30 | 02/06/2024 | 1° Deposito |
| ITALIA | No.302018000010739 | 29, 30, 35, 41 e 43 | 19/03/2028 | 1° Deposito |
| MARCHIO EU* | No.017877485 | 29, 30, 35, 41 e 43 | 19/03/2028 | 1° Deposito |
| MARCHIO INT. | No.1470874 | 29 e 30 | 03/03/2029 | 1° Deposito |
| Designante i seguenti stati: | | | | |
| AUSTRALIA | | | | |
| CINA | | | | |
| NORVEGIA | | | | |

"AGOSTONI CIOCCOLATO ITALIANO DAL 1946"  figurativo

| Stato | Domanda/Registrazione | Classi/e | Scadenza | |
|-------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------|
| ITALIA | No.302018000010755 | 29, 30, 35, 41 e 43 | 19/03/2028 | 1° Deposito |
| MARCHIO EU* | No.017877487 | 29, 30, 35, 41 e 43 | 19/03/2028 | 1° Deposito |

**"4 INVOLUCRI/PACK + ORNAMENTO"** figurativo

| Stato | Domanda/Registrazione | Classi/e | Scadenza | |
|---------------------|-------------------------|---------------|------------|-------------|
| MODELLO COMUNITARIO | No.005237419-0001/00004 | 09.03 e 32.00 | 16/04/2023 | 1° Deposito |

**"IMMAGINE AGOSTONI"** figurativo

| Stato | Domanda/Registrazione | Classi/e | Scadenza | |
|---------------------|-----------------------|----------|------------|------------|
| DISEGNO COMUNITARIO | No.001726662-0001 | 32.00 | 30/06/2020 | 1° Rinnovo |

**"VANINI" figurativo**

| Stato | Domanda/Registrazione | Classi/e | Scadenza |
|--------------|----------------------------|-------------|------------------------|
| ITALIA | No.1027377-362016000068702 | 30 | 03/08/2026 1° Rinnovo |
| STATI UNITI | No.5200179 | 30 | 08/05/2027 1° Deposito |
| STATI UNITI | dom. No.87/845,949 | 30 | 08/05/2027 1° Deposito |
| ITALIA | No.302018000003180 | 35, 41 e 43 | 23/01/2028 1° Deposito |
| MARCHIO EU* | No.017726324 | 35, 41 e 43 | 23/01/2028 1° Deposito |
| MARCHIO INT. | No.907345 | 30 | 05/11/2026 1° Rinnovo |

Designante i seguenti stati:

| | | | |
|----|---------------|-----|-------------------|
| 1. | ROMANIA | 10. | GIAPPONE |
| 2. | SINGAPORE | 11. | FEDERAZIONE RUSSA |
| 3. | SERBIA | 12. | CROAZIA |
| 4. | SAN MARINO | 13. | UCRAINA |
| 5. | AUSTRALIA | 14. | COREA DEL SUD |
| 6. | MONTENEGRO | 15. | COMUNITA' EUROPEA |
| 7. | MONACO | 16. | CINA |
| 8. | MACEDONIA | 17. | NORVEGIA |
| 9. | LIECHTENSTEIN | 18. | ISRAELE |

"VANINI" verbale

| Stato | Domanda/Registrazione | Classi/e | Scadenza |
|---------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| ITALIA | No.302009901714168 | 29 e 30 | 25/06/2029 3° Rinnovo |
| ITALIA | No.302018000003173 | 35, 41 e 43 | 23/01/2028 1° Deposito |
| MARCHIO EU* | No.017726266 | 35, 41 e 43 | 23/01/2028 1° Deposito |
| GRAN BRETAGNA | No.3341773 | 30 e 43 | 27/09/2028 1° Deposito |
| MARCHIO INT. | No.542924 | 29 e 30 | 03/10/2019 2° Rinnovo |

Designante i seguenti stati:

| | | | |
|-----|---------------|-----|-------------------------------|
| 1. | LIECHTENSTEIN | 16. | FEDERAZIONE RUSSA |
| 2. | SINGAPORE | 17. | EGITTO |
| 3. | SERBIA | 18. | CROAZIA |
| 4. | SAN MARINO | 19. | COMUNITA' EUROPEA |
| 5. | CINA | 20. | BULGARIA |
| 6. | ROMANIA | 21. | BENELUX |
| 7. | UCRAINA | 22. | BAHRAIN |
| 8. | PORTOGALLO | 23. | AUSTRIA |
| 9. | NORVEGIA | 24. | AUSTRALIA |
| 10. | MONTENEGRO | 25. | UNGHERIA |
| 11. | MONACO | 26. | COREA DEL SUD |
| 12. | MACEDONIA | 27. | ISRAELE |
| 13. | GIAPPONE | 28. | SPAGNA |
| 14. | GERMANIA | 29. | REP.DI MOLDOVA subsequent des |
| 15. | FRANCIA | 30. | MESSICO subsequent des |

F.to: Angelo Agostoni
 Corrado Bertoldi
 Roberto Calchetti
 Marco Nigra
 Andrea Miccolupi
 Manila Nastasia
 Domenico Salierno
 Maurizio Pirovano
 Andrea Facincani
 Dario Maria Giarrizzo
 Giovannella Condò

N.B.


Il presente archivio ha funzione di riferimento, i dati in esso contenuti sono tratti dai documenti ufficiali ma, nonostante la cura nell'inserimento potrebbero non essere esenti da errori o omissioni.

Per i Marchi Internazionali non sono segnalati eventuali rifiuti in corso

Per informazioni ufficiali si rimanda alla consultazione dei documenti originali.

Certifico io sottoscritta, **Giovanella Condò**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (*dotata di certificato di validità fino al 4 settembre 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority*), che la presente copia (*rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo perché finalizzata all'effettuazione degli atti e delle operazioni di cui agli artt. 15 e sgg. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601*), contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 22 ventidue luglio 2019 duemiladiciannove.



Firmato digitalmente da
GIOVANNELLA CONDO'
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154